



ARTCa1

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI  
DELLA CALABRIA

Delibera n. 05 del 04.04.2024

**OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti"**

**Il Commissario** *Dott. Francesco Cribari*

\_\_\_\_\_

Assiste

**Il Direttore** *Avv. F. Tiziana Corallini*

\_\_\_\_\_

La Delibera si compone di n. 4 pagine, comprese di frontespizio e di n. 1 allegato (*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti*)

## Il Commissario

### Visti:

- la L.r. n. 35/2015, "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale" e ss.mm.ii., che all'art. 13 ha istituito l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari quale Commissario di ARTCal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario di ARTCal;
- la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente di ARTCal all'avv. F. Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale;
- il DPGR n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato nominato il Direttore reggente dell'Ente, ai sensi dell'art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015, nella persona dell'avv. F.Tiziana Corallini;
- il DPGR n. 7 del 16.01.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ARTCal, ai sensi dell'art. 13, comma 9 *ter*, della L.r. n. 35/2015, all'avv. F.Tiziana Corallini;
- il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto il "Regolamento di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)";
- lo Statuto dell'ARTCal, approvato con la delibera ARTCal n. 1/2017;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- il vigente CCNL Personale del Comparto Funzioni locali;
- il vigente CCNL Funzioni locali Area Dirigenza.

### Premesso che:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ("Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione"), all'art. 9 ("Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici") prevede:
  - "1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
  - 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione";
- la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche all'esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita e meno onerosa la procedura ma garantendo, al tempo stesso, i principi di trasparenza, uguaglianza, parità di trattamento, pari opportunità, efficacia ed efficienza;
- l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dello Statuto, la potestà regolamentare dell'Ente si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e

- responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- l'art. 3, comma 61 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) consente alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di legge, l'effettuazione di assunzioni, anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che gli Enti pubblici non economici possano ricoprire i posti disponibili, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre dispone che: *"In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo [...]. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, nasce dall'esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere [...]"*.
- la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto una serie di novità in materia di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi; in particolare:
  - il comma 147 dell'art. 1 ha previsto che le amministrazioni possano *"utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali"*;
  - l'art. 35, comma 5 *ter* del D. Lgs. 165/2001 stabilisce la validità delle graduatorie per la durata di due anni dalla data di approvazione.

**Considerato che:**

- la modalità di reclutamento mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni trova ragione nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e, contestualmente, attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, per come chiarito anche dalla Giurisprudenza;
- la stessa Giurisprudenza (v. Deliberazione n. 124 del 11.09.2013 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria) ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, relativo all'individuazione del momento di perfezionamento del *"previo accordo tra le Amministrazioni interessate"*, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente: in proposito, è stato esplicitato che le disposizioni in materia non fanno *"alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo"*, il che concettualmente implica l'intesa ed il consenso delle due Amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria;
- la possibilità di utilizzare la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, risponde anche all'esigenza di semplificare le procedure di assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita l'azione amministrativa e mantenendo il pieno perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

**Dato atto che** l'Amministrazione è, comunque, tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono permeare ogni procedura di selezione, anche relativamente all'esigenza di incardinare correttamente il rapporto di lavoro in seno a tutte le Amministrazioni Pubbliche, essendo i sopra richiamati principi discendenti direttamente dall'art. 97 della Costituzione e, pertanto,

caratterizzanti lo stesso art. 35 del D.Lgs n.165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni contenute nel comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale "*Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)*".

**Ritenuto necessario:**

- conseguentemente, predeterminare i criteri generali per l'individuazione delle modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti, al fine di evitare modalità operative arbitrarie o trattamenti di favore e/o discriminazioni e, dunque, azioni distorsive e illegittime, così da rendere il processo di scelta maggiormente intellegibile;
- in attuazione della predetta esigenza, adottare idoneo Regolamento volto a disciplinare le modalità per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, redatto come da schema allegato al presente atto deliberativo e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore ARTCal in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa e contabile della deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 9 *bis*, lett. c), della L.r. n. 35/2015, mediante sottoscrizione in calce al presente atto.

**Richiamato** il dettato dell'art. 13, comma 1, della L.r. n. 35/2015, ai sensi del quale le deliberazioni degli organi di ARTCal sono validamente assunte, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli Enti locali.

**DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE**, per i motivi citati in premessa e in virtù delle disposizioni di legge ivi richiamate, il "*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti*" che, allegato al presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 4, comma 3 del CCNL del 21.05.2018.
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione, in formato aperto, del provvedimento sull'albo online e sul sito istituzionale di ARTCal, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679.

**Il Direttore**  
*Avv. F. Tiziana Corallini*

**Il Commissario**  
*Dott. Francesco Cribari*

*Sottoscrive per attestazione di regolarità  
amministrativa e contabile*



ARTCa1

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI  
DELLA CALABRIA

## REGOLAMENTO

### PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI

*(approvato con delibera ARTCa1 n. 5 del 04.04.2024)*

#### Sommario

Art. 1- Ambito di applicazione .....	2
Art. 2 - Modalità di utilizzo .....	2
Art. 3 - Procedura per l'utilizzo delle graduatorie di pubbliche Amministrazioni .....	3
Art. 4 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni .....	4
Art. 5 - Autorizzazione ad altre pubbliche amministrazioni all'utilizzo di graduatorie di ARTCa1.....	4
Art. 6 - Entrata in vigore .....	5
Art. 7 - Norma di rinvio .....	5

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dei principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, in ossequio all'art. 97, comma 4, della Costituzione e in relazione all'art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, le procedure per l'utilizzo da parte dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal) delle graduatorie di concorso di altre pubbliche amministrazioni, nonché per l'utilizzo di graduatorie di concorso della stessa ARTCal da parte di altre pubbliche amministrazioni.
2. Le motivazioni alla base di tale scelta consistono nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'assunzione dei dipendenti.
3. Il ricorso all'istituto dell'utilizzo di graduatorie di enti terzi per attingervi concorrenti idonei e la conseguente copertura dei posti evidenziati nei relativi documenti di programmazione è motivata in relazione ai superiori principi di interesse pubblico di snellezza dell'azione amministrativa, economicità dei procedimenti, celerità di reclutamento rispetto all'instaurarsi di procedure concorsuali nonché riduzione dei correlati costi diretti e indiretti.
4. Fatto salvo quanto prescritto dal comma 3, l'Ente può ricorrere allo strumento dello scorrimento di graduatorie di altri Enti per il reclutamento di personale dirigente e non dirigente e sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in relazione a graduatorie già formate e definite, ovvero a procedure in corso di definizione o da bandire.
5. Ai fini dello scorrimento e a salvaguardia del principio di concorsualità, costituisce presupposto indefettibile l'applicazione del criterio dell'equivalenza, desunta in via di principio dall'omogeneità e corrispondenza tra il posto da coprire e quello dalla cui graduatoria si intende attingere, con particolare riferimento:
  - ✓ all'area di inquadramento entro cui ascrivere le mansioni che il prestatore sarà chiamato a svolgere;
  - ✓ al profilo e al ruolo professionale espresso nella programmazione di fabbisogno, adeguato alle specifiche esigenze organizzative dell'ente;
  - ✓ alle declaratorie dei CCNL e con riferimento ad un concorso avente contenuto analogo alle specifiche e ai criteri richiesti dal Regolamento per l'accesso agli impieghi al tempo vigente in ARTCal.
6. L'articolazione dell'orario di lavoro non è riconducibile alle nozioni di categoria e di profilo professionale, sicché le differenziazioni al riguardo, purché in presenza di identità di contenuti qualificanti la posizione e di corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del C.C.N.L. di comparto, non incidono sulla valutazione di omogeneità ed equivalenza.

## **Art. 2 - Modalità di utilizzo**

1. Il ricorso all'utilizzo di graduatorie di concorso di altre pubbliche amministrazioni è condizionato alla previa specificazione, all'interno della pianificazione del fabbisogno del personale validamente approvata, dei profili e categorie per cui si intende procedere l'assunzione (CCNL Funzioni locali, Area Comparto ed Area della Dirigenza), a tempo indeterminato o determinato. Il profilo deve essere lo stesso o equivalente a quello richiesto per la posizione di lavoro da ricoprire.
2. L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Pubbliche Amministrazioni avviene previo accordo tra le Amministrazioni interessate, da perfezionarsi sia prima che dopo l'approvazione della graduatoria, anche con manifestazione di consenso mediante scambio di corrispondenza a mezzo posta elettronica.
3. L'accordo si perfeziona:

- a) se l'utilizzo della graduatoria è antecedente alla conclusione del concorso, con la stipula di una convenzione per la gestione comune della procedura di reclutamento del personale, con indicazione di: durata dell'accordo, numero di assunzioni, modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra le due pubbliche Amministrazioni;
  - b) se l'utilizzo della graduatoria è successivo alla conclusione del concorso, con la manifestazione del consenso che sancisce l'intesa delle pubbliche Amministrazioni in ordine all'utilizzo della graduatoria, indicando: la durata, il numero di assunzioni, le modalità operative e di comunicazione tra i due enti.
4. L'utilizzazione delle graduatorie di concorso di altre pubbliche amministrazioni è subordinata al previo esperimento, con esito negativo, delle procedure di mobilità previste dalla legge statale vigente *ratione temporis*, limitatamente a quelle obbligatorie e non derogabili anche solo temporaneamente a legislazione vigente.

### **Art. 3 - Procedura per l'utilizzo delle graduatorie di pubbliche Amministrazioni**

1. Al verificarsi dei presupposti e delle condizioni di legge, in caso di utilizzo da parte di ARTCal di graduatorie già approvate da altre Pubbliche Amministrazioni, l'individuazione dell'Amministrazione con la quale stipulare la convenzione avviene secondo il seguente procedimento:
  - a) ARTCal pubblica, per un periodo non inferiore a quindici giorni, sul proprio sito istituzionale, un avviso per l'utilizzo delle graduatorie, in corso di validità, approvate da altre Pubbliche Amministrazioni in seguito all'espletamento di pubblici concorsi per la copertura di posti a tempo indeterminato o determinato, con un profilo professionale uguale o equivalente a quello dei posti che si intendono ricoprire;
  - b) scaduto il termine assegnato dall'avviso, ARTCal contatta le Amministrazioni detentrici delle graduatorie che hanno manifestato la disponibilità a concederne l'utilizzo;
  - c) alle Amministrazioni è assegnato un termine non inferiore a venti giorni per confermare la propria disponibilità all'utilizzo della graduatoria e fornire contestualmente l'indicazione del provvedimento di approvazione della stessa, con l'elenco degli idonei non assunti;
  - d) la comunicazione di cui alla lett. c) è corredata da un'attestazione del Dirigente/Responsabile del Personale, che precisa se avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria messa in disponibilità sia stato proposto ricorso, concluso o pendente, o se siano decorsi i termini per l'impugnativa. La pendenza di un ricorso costituisce motivo di esclusione della graduatoria dal procedimento avviato per il relativo utilizzo.
2. Nel caso in cui, nel termine assegnato dall'avviso, non pervengano disponibilità da parte delle Amministrazioni, ARTCal può procedere ad individuare l'amministrazione con la quale convenire l'utilizzo della graduatoria, tenendo conto di criteri di vicinanza territoriale e secondo l'ordine di priorità di cui al successivo art. 4.
3. Individuata la graduatoria, si procede al suo utilizzo, previa intesa da perfezionare con l'Amministrazione con le stesse modalità di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, seguendo l'ordine della graduatoria, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di dieci giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.
4. ARTCal si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione degli idonei utilmente posizionati

nell'ipotesi del venir meno dei presupposti e delle condizioni di legge, nonché per sopravvenute esigenze organizzative.

#### **Art. 4 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni**

1. Nel caso in cui più Amministrazioni abbiano espresso la disponibilità all'utilizzo da parte di ARTCal delle proprie graduatorie o nel caso in cui debba procedere ARTCal all'individuazione dell'Amministrazione, la scelta avviene secondo il seguente ordine di priorità:
  - graduatorie vigenti dell'Ente "Regione Calabria";
  - graduatorie di Amministrazioni appartenenti al medesimo comparto di contrattazione (Funzioni locali) di ARTCal, site in regione Calabria;
  - graduatorie di Amministrazioni appartenenti al medesimo comparto di contrattazione (Funzioni locali) di ARTCal, appartenenti ad altre regioni;
  - graduatorie delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001.
2. Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale, di cui al precedente comma 1, per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico rispetto a quella ricercata, la preferenza è per la graduatoria più risalente. A tal fine, la stipula del contratto individuale di lavoro dovrà avvenire entro la data di validità della graduatoria, eventualmente con data di decorrenza ovvero di presa di servizio differita.

#### **Art. 5 - Autorizzazione ad altre pubbliche amministrazioni all'utilizzo di graduatorie di ARTCal**

1. In caso di richieste da parte di altre pubbliche amministrazioni di utilizzo di graduatorie di concorso di ARTCal, il Direttore valuta le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste nel piano dei fabbisogni.
2. L'utilizzo della graduatoria avviene tramite convenzione, stipulata con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.
3. Qualora più amministrazioni abbiano manifestato la volontà di utilizzare la stessa graduatoria di ARTCal, l'autorizzazione all'utilizzo segue i seguenti criteri di priorità:
  - a) per ambito territoriale:
    - ✓ richiesta da parte dell'Ente "Regione Calabria";
    - ✓ richiesta da parte di pubbliche amministrazioni appartenenti al medesimo comparto di contrattazione (Funzioni locali) di ARTCal, site in regione Calabria;
    - ✓ richiesta da parte di pubbliche amministrazioni appartenenti ad altre regioni italiane;
  - b) per ordine cronologico.
4. L'accettazione o il rifiuto da parte degli idonei di assunzioni a tempo determinato presso altre pubbliche amministrazioni non pregiudica i diritti acquisiti per l'assunzione a tempo indeterminato presso ARTCal derivanti dalla posizione nella graduatoria stessa.
5. L'accettazione da parte degli idonei di assunzioni a tempo determinato presso altre pubbliche amministrazioni preclude agli stessi, per tutta la durata del contratto, la possibilità di essere contattati da ARTCal per assunzioni a tempo determinato.
6. Gli idonei che accettano proposte di assunzione a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni perdono ogni diritto di assunzione presso ARTCal.

**Art. 6 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno di approvazione del decreto e sua pubblicazione nell'albo pretorio *on-line* di ARTCaI.

Le disposizioni di cui sopra costituiscono a tutti gli effetti integrazione alle vigenti norme regolamentari disciplinanti le procedure per l'accesso all'impiego presso ARTCaI e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**Art. 7 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.